

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 marzo 2023, n. 057/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge.

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 64, L.R. 19/2025 (B.U.R. 31/12/2025, S.O. n. 32), per l'anno 2026, le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento sono considerate inammissibili.

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Regime di aiuto
- Articolo 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 4 Interventi ammissibili a contributo
- Articolo 5 Costi ammissibili
- Articolo 6 Importi massimi di spesa e intensità del contributo
- Articolo 7 Criteri di priorità
- Articolo 8 Presentazione della domanda
- Articolo 9 Istruttoria e concessione del contributo
- Articolo 10 Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria
- Articolo 11 Modifiche dell'intervento
- Articolo 12 Variazioni soggettive del beneficiario
- Articolo 13 Rendicontazione
- Articolo 14 Proroghe
- Articolo 15 Erogazione in via anticipata
- Articolo 16 Erogazione di acconti
- Articolo 17 Erogazione del saldo
- Articolo 18 Cumulo degli aiuti
- Articolo 19 Clausola Deggendorf
- Articolo 20 Impegni
- Articolo 21 Rinvio
- Articolo 22 Abrogazione
- Articolo 23 Norma transitoria
- Articolo 24 Entrata in vigore

Allegato A Punteggi relativi ai criteri di priorità

Articolo 1 (*Oggetto e finalità*)

1. Al fine di conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominata legge, la viabilità forestale assicura la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi eco-sistemici e la fruizione pubblica delle aree interessate, oltre a consentire l'attuazione di rapide azioni di intervento, tutela, prevenzione e ripristino in caso di incendi e calamità naturali, nonché una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione e la manutenzione straordinaria della viabilità forestale ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 4, lettera d) della legge, in attuazione del comma 14 del medesimo articolo.

3. Gli interventi di viabilità forestale di cui al presente regolamento sono eseguiti con criteri tali da garantire la gestione sostenibile delle foreste, secondo protocolli riconosciuti.

Articolo 2 (*Regime di aiuto*)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi in osservanza delle condizioni degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C485/01) pubblicati sulla GUUE C485 del 21 dicembre 2022, di seguito denominati Orientamenti, in particolare di quelle indicate nella parte II, capitolo 2, paragrafi 2.1.6 e 2.8.4.

Articolo 3 (*Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*)

1. Possono beneficiare del contributo:
- a) i soggetti privati e pubblici proprietari di foreste situate¹ nel territorio regionale e gestite² in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 della legge;
 - b) i soggetti pubblici o privati che, all'atto della presentazione della domanda, dispongono di una delega da parte di tutti i proprietari di cui alla lettera a) alla presentazione della domanda e alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo. La delega deve riguardare tutte le particelle catastali interessate dall'intervento, come definite dall'articolo 4, comma 3 lettera a);

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

² Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

- c) le autorità esproprianti che, ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 5, lettera d bis), della legge, realizzano l'intervento oggetto del contributo anche su foreste situate nel territorio regionale non gestite in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 della legge.³

2. Il modello della delega di cui al comma 1 lettera b) è approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito della Regione.

3. Se la domanda di contributo è presentata da un'impresa, essa possiede i seguenti requisiti:

- a) essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge;
- b) non essere impresa in difficoltà, come definita nella parte I, capitolo 2, sezione 2.4, punto 63, degli Orientamenti.

4. Il richiedente dichiara il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b) attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. Sono esclusi dal sostegno:

- a) lo Stato;
- b) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- c) le imprese in difficoltà, ai sensi della parte I, capitolo 2, sezione 2.2, punto 23 e sezione 2.4, punto 63 degli Orientamenti;
- d) le grandi imprese.

6. I requisiti di cui al presente articolo sono posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo.

Articolo 4 (*Interventi ammissibili a contributo*)

1. Al fine di ridurre i costi di manutenzione, migliorare il sistema di sgrondo delle acque, aumentare la sicurezza degli operatori nell'esercizio delle attività silvo-pastorali e migliorare la capacità e tempestività di intervento nel caso di calamità naturali, la progettazione e la realizzazione dei nuovi interventi sono conformi alle Direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale, di seguito denominate Direttive tecniche, approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, di seguito denominato Servizio, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)). Gli interventi di manutenzione straordinaria non sono assoggettati al rispetto delle Direttive tecniche.

³ Lettera sostituita da art. 1, c. 1, lett. b), DPRG 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

2. Sono ammissibili a contributo gli interventi consistenti in:

- a) manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale, trasformazione o nuova realizzazione della viabilità forestale principale, così come definiti dalle Direttive tecniche;
- b) un congruo numero di piazzali a fondo stabilizzato, in relazione alle condizioni morfologiche dei terreni, per la raccolta e la qualificazione del legname o a fondo naturale di deposito temporaneo del legname;
- c) ritombamento e ripristino ambientale dei tratti di viabilità esistente che presentano parametri dimensionali e caratteristiche tecniche non conformi a quelli riportati nell'allegato A delle Direttive tecniche;
- d) manutenzione delle strade finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi nelle zone classificate ad alta e media pericolosità di rischio di incendio nel vigente Piano regionale antincendio boschivo. Gli interventi ammissibili consistono in taglio, estirpo, rimozione e allontanamento della vegetazione invasiva presente sulla sede stradale e nelle fasce latitanti all'infrastruttura viaria.

3. Gli interventi di cui al comma 2, eccetto gli interventi realizzati da autorità esproprianti su foreste non pianificate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c),⁴ presentano le seguenti caratteristiche:

- a) sono realizzati su particelle catastali boscate situate nel territorio regionale gestite in forza di uno degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 11 della legge. Le particelle catastali interessate dall'intervento sono quelle intersecate dall'infrastruttura viaria oggetto del contributo;
- b) sono coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale in vigore.

4. Per garantire una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 sono ammissibili a contributo anche gli interventi che interessano tratti di viabilità di accesso a pascoli e malghe.

Articolo 5 (Costi ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo:

- a) i costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4;
- b) le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di cui all'articolo 4 in base a quanto stabilito dall'allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), ivi compresi gli incentivi previsti dall'articolo 45 del d. lgs. 36/2023 e comunque fino a un limite complessivo del 10 per cento dell'importo dei lavori;⁵
- c) in caso di interventi di trasformazione o di adeguamento funzionale della viabilità forestale principale esistente, i costi di rimozione e smaltimento delle corazzature in calcestruzzo o delle asfaltature eventualmente presenti nei tratti da dismettere;

⁴ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

⁵ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

- d) i costi sostenuti per le procedure di esproprio nel limite complessivo del 10 per cento dell'importo dei lavori⁶, eccetto quanto stabilito dal comma 4, lettera e).

2. I costi di cui al comma 1 sono quantificati negli elaborati progettuali allegati alla domanda di contributo di cui all'articolo 8.

3. I costi di cui al comma 1 non superano i prezzi delle singole voci di spesa fissati dal Prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore. In caso di voci di spesa non previste dal prezzario regionale, è redatta dal progettista un'analisi dei prezzi integrativa, con riferimento ai prezzi di manodopera, materiali e noli previsti dallo stesso prezzario regionale o, in difetto, con riferimento ad altri analoghi prezzari, anche delle regioni limitrofe.

4. Non sono ammissibili a contributo:

- a) i costi sostenuti in data antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- c) i costi in natura di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- d) i costi sostenuti per canalette caccia-acqua trasversali, corazzature o asfaltatura del fondo stradale, muri di sostegno in calcestruzzo, guadi in pietrame, fatti salvi i casi indicati nelle Direttive tecniche;
- e) i costi sostenuti per gli indennizzi ai proprietari espropriati.

Articolo 6

(*Importi massimi di spesa e intensità del contributo*)

1. Gli importi massimi ammissibili per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 sono i seguenti:

- a) 130.000,00 euro/chilometro per gli interventi di nuova realizzazione;
- b) 100.000,00 euro/chilometro per gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e trasformazione;
- c) 10.000,00 euro/ettaro per gli interventi di manutenzione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
- d) 50,00 euro/metro quadrato per i piazzali di cui all'articolo 4, comma 2 lettera b).

⁶ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto delle spese tecniche, generali e di collaudo e dei⁷ contributi previdenziali dovuti per legge, dell'IVA e delle procedure di esproprio.

3. Il contributo viene concesso in misura pari:
- a) al 100 per cento della spesa ammissibile in caso di interventi su strade camionabili che hanno le seguenti caratteristiche:
 - 1) sono realizzati in zone in cui ricorra almeno uno dei vincoli ambientali stabiliti dalla normativa vigente, quali vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, Natura 2000 o aree protette;
 - 2) contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste e al miglioramento del loro valore ambientale consentendo lo svolgimento delle seguenti attività: prevenzione e lotta antincendio boschivo, vigilanza ambientale e controllo nelle aree protette e Natura 2000, miglioramenti colturali dei soprassuoli forestali con scopo di aumento della stabilità ecologica delle foreste e della biodiversità, attività di soccorso in aree montane, turismo lento e gestione forestale sostenibile basata sulla rigenerazione naturale;
 - 3) sono realizzati da beneficiari che si impegnano a garantire l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità per un periodo di 5 anni, pari al vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 32 e dell'articolo 32 bis comma 3 lettera b) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto del titolo III, capo IV, sezione III (Disciplina del transito con mezzi a motore), della legge;
 - b) al 40 per cento in tutti gli altri casi, compresa la viabilità trattabile di secondo livello avente finalità esclusivamente produttiva.

4. Il costo minimo ammissibile di ciascuna domanda di contributo è 50.000,00 euro. Il costo massimo ammissibile di ciascuna domanda di contributo è 300.000,00 euro per asse viario per beneficiario, nel limite del costo massimo ammissibile di 500.000,00 euro per beneficiario. Ai fini del presente regolamento, per asse viario si intende un tracciato stradale continuo che collega due località, comprensivo di eventuali tracciati secondari minori che dipartono da esso.⁸

Articolo 7 (Criteri di priorità)

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, in applicazione dei seguenti criteri di priorità, i cui punteggi sono individuati nell'allegato A, che sussistono al momento della presentazione della domanda:
- a) partecipazione ad un'aggregazione di imprese, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge o di aggregazione di proprietari, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge;

⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

⁸ Comma sostituito da art. 4, c. 2, DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

- b) possesso di certificazione per la gestione forestale sostenibile delle foreste o certificazione di catena di custodia dei prodotti di origine forestale, ai sensi dell'articolo 19 della legge;
- c) presenza di un contratto pluriennale di affitto, di concessione o comodato per la gestione di superfici forestali che, alla data della domanda di contributo, abbia una valenza temporale di almeno 5 anni;
- d) livello di progettazione;
- e) tipologia di intervento. In caso di interventi di diverso tipo, il criterio di priorità viene assegnato sulla base del tipo prevalente per la lunghezza del tracciato;
- f) localizzazione dell'intervento, anche con riferimento all'ubicazione nei Comuni montani e parzialmente montani di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2022 n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), suddivisi secondo i valori di densità viaria ricavati dall'archivio informatizzato della viabilità forestale regionale (WebGIS della viabilità forestale regionale) pubblicato sul sito istituzionale della Regione;
- g) livello di attuazione del vigente strumento di pianificazione;
- h) numero dei proprietari o gestori delle particelle catastali interessate dall'intervento;
- i) contenimento dell'uso del suolo.

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 20 punti non è ammessa a finanziamento.

Articolo 8 (Presentazione della domanda)

1. I richiedenti presentano domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito denominato Ispettorato, dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno⁹ mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC dell'Ispettorato. La data e l'ora di presentazione della domanda sono certificate dal file generato dal sistema di protocollazione informatica contenente le informazioni relative alla spedizione del messaggio PEC.¹⁰

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:
- a) il progetto di fattibilità tecnico-economica o esecutivo degli interventi previsti, comprensivo di tracciato digitale dell'infrastruttura, redatto da un tecnico abilitato, coerente con le Direttive tecniche, contenente la documentazione prevista

⁹ Al sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 64, L.R. 19/2025 (B.U.R. 31/12/2025, S.O. n. 32), per l'anno 2026, le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento sono considerate inammissibili.

¹⁰ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRG. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

dall'articolo 41 del d.lgs. 36/2023, eventualmente integrata, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, da un'analisi dei prezzi; nel caso in cui il progetto riguardi diverse tipologie di intervento tra quelle indicate dall'articolo 4, comma 2 il computo metrico estimativo dovrà essere articolato per tipologia di intervento;¹¹

- b) l'analisi delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b);
- c) l'atto di delega dei proprietari, nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario delle particelle catastali interessate dall'intervento;
- d) la dichiarazione di impegno dei proprietari delle particelle catastali interessate dall'intervento a consentire l'accesso pubblico e gratuito nel caso di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a);
- e) la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio nel caso in cui il richiedente sia una autorità espropriante;
- f) la copia delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa di settore, nel caso di progetti di fattibilità tecnico-economica¹²;
- g) la fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con firma digitale;
- h) la dichiarazione relativa all'eventuale applicabilità della ritenuta d'acconto del 4 per cento prevista sui contributi degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);
- h bis) copia dell'atto di aggregazione delle imprese nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);¹³
- h ter) copia del contratto pluriennale di affitto, concessione o comodato per la gestione di superfici forestali che, alla data della domanda di contributo, abbia una valenza temporale di almeno 5 anni, nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).¹⁴

Articolo 9 (Istruttoria e concessione del contributo)

1. L'Ispettorato, entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande:

- a) ne verifica l'ammissibilità e la completezza;
- b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;
- c) predispone ed invia al Servizio un elenco delle domande ammissibili a contributo e un elenco di quelle non ammissibili, con l'evidenza di denominazione completa del beneficiario e dell'intervento, costo dichiarato, costo ammissibile, contributo concedibile, punteggio assegnato in base all'articolo 10, numero di protocollo, data e ora di arrivo.

¹¹ Lettera sostituita da art. 5, c. 2, lett. a), DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

¹² Parole sostituite da art. 5, c. 2, lett. b), DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

¹³ Lettera aggiunta da art. 5, c. 2, lett. c), DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

¹⁴ Lettera aggiunta da art. 5, c. 2, lett. c), DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

2. Il Direttore del Servizio, entro quindici giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, lettera c), approva la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e la pubblica sul sito internet della Regione.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Direttore del Servizio adotta i decreti di concessione dei contributi e li trasmette ai beneficiari e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 10 *(Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria)*

1. Ai fini della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 2, il punteggio viene attribuito per ogni progetto facendo la somma aritmetica di tutti i punti assegnati secondo quanto previsto nell'allegato A, in base alle priorità di cui all'articolo 7.

2. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore; in caso di ulteriore parità si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 11 *(Modifiche dell'intervento)*

1. Le modifiche dell'intervento sono preventivamente autorizzate dall'Ispettorato, a seguito di richiesta del beneficiario, corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione tecnica relativa alle modifiche stesse.

2. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche del quadro economico complessivo dell'intervento di valore pari o inferiore al 10 per cento dell'importo ammesso a contributo.

3. Le modifiche autorizzate possono comportare la riduzione del contributo concesso e non ne determinano in alcun caso l'aumento.

Articolo 12 *(Variazioni soggettive del beneficiario)*

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario il contributo concesso o erogato è confermato in capo al subentrante a condizione che:

- a) presenti domanda di subentro all'Ispettorato;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti per l'accesso al contributo;
- c) prosegua la realizzazione dell'intervento;

- d) rispetti gli obblighi e gli impegni previsti a carico del beneficiario.
2. La domanda di subentro riporta gli estremi dell'atto relativo alla variazione di cui al comma 1 e alla stessa è allegata la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi e degli impegni conseguenti alla conferma del contributo.
- 3. L'Ispettorato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2:
 - a) ne verifica l'ammissibilità e la completezza;
 - b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;
 - c) in caso di conclusione positiva dell'istruttoria, trasmette al Servizio la domanda di subentro.
4. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di subentro del beneficiario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, lettera c) e lo trasmette al subentrante e, per conoscenza, all'Ispettorato.
5. Il presente articolo non si applica se il contributo è concesso a persone fisiche.

Articolo 13 (Rendicontazione)

1. Il termine per la rendicontazione della spesa è indicato nel decreto di concessione ed è fissato in:
- a) 3 anni dalla data del decreto di concessione per i beneficiari pubblici;
 - b) 2 anni dalla data del decreto di concessione per i beneficiari privati.
2. Ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano all'Ispettorato la seguente documentazione:
- a) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione giustificativa della spesa corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
 - c) certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
 - d) stato finale dei lavori; nel caso in cui il progetto riguardi diverse tipologie di intervento tra quelle indicate dall'articolo 4, comma 2, lo stato finale dei lavori dovrà essere articolato per tipologia di intervento;
 - e) quadro di raffronto comprensivo del tracciato digitale definitivo dell'infrastruttura, nel caso di modifiche degli interventi finanziati.¹⁵

¹⁵ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, DPRG. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

3. L'Ispettorato trasmette al Servizio l'esito istruttorio della rendicontazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 14
(Proroghe)

1. Il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi è prorogabile fino ad un massimo di dodici mesi su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ispettorato entro il termine indicato dal decreto di concessione.

2. L'Ispettorato esamina la richiesta di proroga e, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta invia il parere in merito al Servizio.

3. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di concessione della proroga entro quindici giorni dal ricevimento del parere dell'Ispettorato e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 15
(Erogazione in via anticipata)

1. Il beneficiario può chiedere l'erogazione in via anticipata nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso.

2. La domanda è presentata all'Ispettorato ed è corredata da:
- a) dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune;
 - b) per i beneficiari privati, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

3. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di liquidazione in via anticipata entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori.

Articolo 16
(Erogazione di acconti)

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un acconto del contributo:
- a) dopo aver sostenuto almeno il 20 per cento dei costi ammissibili;
 - b) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento dei costi ammissibili.

2. La liquidazione dell'acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

3. La domanda di liquidazione dell'acconto è presentata all'Ispettorato ed è corredata dalla documentazione indicata dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b).

4. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di liquidazione dell'aconto entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 17 (*Erogazione del saldo*)

1. La domanda di liquidazione del saldo è presentata all'Ispettorato ed è corredata dalla documentazione indicata dall'articolo 13, comma 2.

2. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di liquidazione del saldo entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 18 (*Cumulo degli aiuti*)

1. I contributi concessi in attuazione del presente regolamento possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, purché nel rispetto delle condizioni stabilite nella Parte I Capitolo 3 sezione 3.2.3 paragrafo (103) e seguenti degli Orientamenti; in particolare, i contributi non sono cumulabili con gli quelli concessi in regime de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dagli Orientamenti.

Articolo 19 (*Clausola Deggendorf*)

1. Il contributo non è liquidato qualora al beneficiario sia stata notificata una ingiunzione di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità al considerando (15) e dell'articolo 1 comma 4 lettera a) del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 il Direttore del Servizio concede un termine per la restituzione dell'aiuto; qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione nel termine indicato la domanda di liquidazione viene archiviata.

Articolo 20 (*Impegni*)

1. Sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni:
 - a) garantire la funzionalità degli interventi realizzati, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
 - b) certificare, aderendo ad uno dei protocolli per la gestione forestale sostenibile, le proprietà forestali pianificate interessate dalle infrastrutture viarie oggetto del contributo entro la data di presentazione della domanda di liquidazione del saldo;¹⁶
 - c) limitatamente alle imprese beneficiarie, ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro la¹⁷ data di presentazione della domanda di liquidazione del saldo;
 - d) garantire l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità per un periodo di 5 anni, pari al vincolo di destinazione ai sensi degli articoli 32 e 32 bis comma 3 lettera b) della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento e nel rispetto del titolo III, capo IV, sezione III (Disciplina del transito con mezzi a motore), della legge.
2. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettera a), comporta la decadenza dal contributo. Il Direttore del Servizio revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme già liquidate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
3. Il mancato rispetto di anche uno solo degli impegni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) comporta la riduzione del 60 per cento delle somme concesse. Il Direttore del Servizio revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme già liquidate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 21 (*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge, della legge regionale 7/2000 e le condizioni stabilite dagli Orientamenti.

Articolo 22 (*Abrogazione*)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di

¹⁶ Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

¹⁷ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).

Articolo 23
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2023 i beneficiari presentano domanda di contributo entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il D.P.Reg. 166/2014.

Articolo 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito agli articoli 7 e 10)

Punteggi relativi ai criteri di priorità

| Criterio | Punteggio |
|---|--|
| a) Il beneficiario fa parte di una aggregazione di imprese, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 9/2007 o di una aggregazione di proprietari, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 9/2007 | Aggregazione da 3 a 5 imprese o proprietari |
| | Aggregazione di oltre 5 imprese o proprietari |
| b) Il beneficiario è un proprietario forestale in possesso di un certificato per la gestione forestale sostenibile delle foreste o un'impresa in possesso della certificazione di catena di custodia della selvicoltura ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007; | 8 |
| c) Il beneficiario ha stipulato un contratto pluriennale di affitto, di concessione o comodato per la gestione di superfici forestali | Per una superficie forestale privata complessiva minima di 5 ettari |
| | Per una superficie forestale pubblica complessiva minima di 50 ettari |
| d) Livello di progettazione | Progetto di fattibilità tecnico-economica* completo di autorizzazioni |
| | Progetto esecutivo |
| e) Tipologia di intervento (punteggi non cumulabili) | Adeguamento funzionale |
| | Nuova realizzazione strada forestale di primo livello camionabile |
| | Trasformazione di strada trattorabile o di strada camionabile di secondo livello in strada forestale di primo livello camionabile |
| f) Localizzazione dell'intervento (punteggi cumulabili) | Ricade in zona classificata ad alta e media pericolosità di rischio di incendio nel vigente Piano regionale antincendio boschivo |
| | Consente o migliora l'accesso a pascoli e malghe |
| | Ricade nei Comuni montani e parzialmente montani con densità viaria < 3 m/ha |
| | da 3 a 6 m/ha |
| | > 6 m/ha |
| g) Livello di attuazione del vigente strumento di pianificazione | Utilizzazioni effettuate > al 50% della ripresa prevista, al netto dei tagli forzosi |
| h) Numero dei proprietari o gestori delle particelle catastali interessate dall'intervento | Numero di proprietari o gestori da 3 a 5 |
| | Numero di proprietari o gestori da 6 a 10 |
| | Numero di proprietari o gestori > di 10. |
| i) Contenimento dell'uso del suolo (nell'area oggetto di intervento di trasformazione o di adeguamento funzionale della viabilità esistente) | Il ritombamento comporta l'eliminazione di corazzature in calcestruzzo o asfaltatura per un'estensione lineare complessiva > 100 m |
| | Il ritombamento comporta l'eliminazione di corazzature in calcestruzzo o asfaltatura per un'estensione lineare complessiva > 200 m |

* Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 10/12/2024, n. 0161/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).